Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. **954**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del R. decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. **955**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2385, che proroga a tutto il 1936 le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, relative ai titoli minimi di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1936-XIV, n. **956**.

Espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla espropriazione, nell'interesse generale e per la loro posizione, dei beni sotto indicati, siti nelle Isole Brioni e nei comuni di Medolino, Pomer, Pola e Umago;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministro per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I beni immobili siti nelle Isole Brioni e nei comuni di Medolino, Pomer, Pola e Umago, aggiudicati all'Istituto di credito fondiario dell'Istria per sentenza 11 giugno 1935 del Tribunale di Pola, con ogni accessione e pertinenza (impianti, mezzi meccanici, dotazioni alberghiere, motonavi, motoscafi, animali e simili), e le cose mobili attribuite all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con atti di aggiudicazione 27 febbraio, 22 marzo, 16 e 17 aprile, 23 maggio, 10 giugno 1935, sono trasferiti allo Stato, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, liberi da servitù o diritti reali.

I diritti esperibili sugli immobili, indicati nel comma precedente, si possono far valere sulla indennità di espropriazione, con domanda notificata al Ministero delle finanze (Ispettorato generale aziende patrimoniali), entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2. — Lo Stato corrisponderà, per l'espropriazione dei beni di cui all'articolo precedente, la indennità complessiva di lire 10.000.000 a tacitazione di ogni diritto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le modalità ed i termini per il pagamento dell'indennità e a regolare la ripartizione di questa tra gli aventi diritto.

Contro il piano di ripartizione, gli aventi diritto possono, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 3. — I beni indicati all'art. 1 sono assegnati al Ministero delle finanze (Aziende patrimoniali dello Stato), il quale provvederà alla gestione diretta a mezzo di un gestore da scegliersi tra i funzionari dello Stato, o fra il personale addetto alle attuali gestioni delle Aziende patrimoniali, ovvero alla concessione ad una Società, con capitale nominativo, sotto la vigilanza del Ministero.

Per tutto quanto si attiene alla organizzazione turistica, tanto per il suo mantenimento quanto per il suo eventuale incremento, i provvedimenti relativi saranno emanati di concerto col Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 4. — Il Ministro per le finanze è delegato ad emanare i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto e a introdurre le relative variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **957**.

Norme complementari e di attuazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, per quanto riflette l'Istituto Mobiliare Italiano ed il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e modificazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, approvato con i decreti Ministeriali 4 dicembre 1931-X e 10 agosto 1933-XI, è modificato secondo il testo allegato n. 1 al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Lo statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, approvato con decreto Ministeriale 28 novembre 1935-XIV, è modificato secondo il testo allegato n. 2 al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze.

Art. 3. — Gli statuti come sopra modificati entreranno in vigore col giorno 9 giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 22. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

TITOLO I.

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO DELL'I.M.I.

Art. 1. — L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) costituito con Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581 (modificata col R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376), Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, ha la sede in Roma.

Esso potrà istituire sedi e succursali nei capoluoghi di regione e di provincia, a seconda se ne manifesti il bisogno.

A termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, è costituito in Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, avente personalità giuridica e gestione distinte.

Tale sezione è retta da un proprio statuto ed è amministrata da un suo Comitato centrale amministrativo.

Art. 2. — L'I.M.I. ha lo scopo:

a) di concedere mutui ad imprese private di nazionalità italiana contro garanzia reale di valori mobiliari, ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali;

b) di assumere partecipazioni azionarie in imprese private di nazionalità italiana;

c) di compiere ogni altra operazione che fosse consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'I.M.I.

Le operazioni di mutuo non possono avere durata superiore a venti anni.

E' inibito all'I.M.I. di raccogliere depositi a risparmio, o di assumere debiti in conto corrente.

L'I.M.I. può partecipare nel Regno, nelle Colonie e all'Estero, ad enti o imprese, che abbiano principalmente per fine il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni e può assumere gestioni fiduciarie.

L'I.M.I. può altresì partecipare al capitale di enti esercitanti il credito mobiliare già costituiti o che si costituissero sotto forma di società anonime per azioni, purchè la zona di esercizio non sia a carattere nazionale, sibbene a carattere regionale o provinciale.

TITOLO II.

CAPITALE DELL'ISTITUTO.

Art. 3. — Il capitale dell'I.M.I. è di L. 551.100.000, diviso in 5.511 quote di L. 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

I decimi non ancora versati sulle quote saranno richiamati dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, con preavviso di un mese. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli.

Ciascun ente partecipante risponde soltanto per la quota di capitale sottoscritta, e si costituisce responsabile del versamento della stessa nei termini suindicati.

Art. 4. — Il capitale dell'I.M.I. può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei rappresentanti degli enti partecipanti, e con la preventiva approvazione prescritta dall'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione può effettuarsi dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, con le modalità da esso stesso fissate.

Art. 5. — I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, segnati con timbro a secco dell'I.M.I. ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

Il trasferimento dei titoli può seguire soltanto in seguito ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'I.M.I., e non ha efficacia se non è annotato nel registro dei partecipanti e sul titolo rappresentativo.

TITOLO III.

TITOLI RAPPRESENTATIVI DI GESTIONI FIDUCIARIE ED OBBLIGAZIONI.

Art. 6. — L'I.M.I. è autorizzato ad emettere:

a) titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati;

b) obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dall'I.M.I.:

c) obbligazioni portanti interesse annuo con o senza speciali garanzie.

Le obbligazioni (lettere b) e c) non potranno avere durata superiore a venti anni nè inferiore a dieci.

Le emissioni delle obbligazioni (lettere b) e c) dovranno essere previamente approvate a norma dell'art. 44 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse (lettere b) e c) assieme a ogni altro impegno dell'Ente non può superare il decuplo del capitale sottoscritto.

Art. 7. — I titoli di cui alla lettera a) dell'art. 6 sono emessi in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori pubblici o privati in gestione fiduciaria per conto e nell'interesse dei portatori dei titoli stessi. I diritti patrimoniali e di godimento dei portatori dei titoli, sono perciò corrispondenti a quelli del gruppo di valori che rappresentano.

Le obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 6 sono emesse in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori azionari di proprietà dell'I.M.I.

Le obbligazioni di cui alla lettera c) dell'art. 6 sono emesse per la concessione di mutui o per la costituzione di speciali gestioni fiduciarie.

Le norme per le gestioni dei titoli ed obbligazioni di che al l'art. 6 dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Comitato dei Ministri.

Art. 8. — Tanto i titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori, quanto le obbligazioni, possono essere in certificati unitari o multipli al portatore o nominativi, e questi anche con cedole al portatore. E' ammesso, a domanda e spese degli interessati, il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dall'I.M.I. sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'Ente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali.

Art. 9. — I titoli e le obbligazioni di cui all'art. 6 devono portare la firma autografa od in fac-simile, di due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, ovvero di un consigliere di amministrazione espressamente delegato e del direttore generale o del vice direttore generale dell'I.M.I. e segnati con timbro a secco dell'I.M.I.

Art. 10. — Il rimborso delle obbligazioni in circolazione segue mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento di ciascuna serie e di ciascuna emissione, compilato in base alle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'I.M.I. ha altresì la facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse, o alla pari o sotto la pari.

La circolazione delle obbligazioni emesse per la concessione dei mutui non può eccedere, alla fine di ciascun esercizio, il debito capitale dei mutuatari, per mutui afferenti ciascuna serie.

Art. 11. — L'I.M.I. è autorizzato ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie speciali afferenti speciali serie di obbligazioni, ivi comprese le garanzie dello Stato, connesse al riconoscimento che si tratta di operazioni che hanno carattere di eccezionale pubblico interesse, debbono essere specificate nei prospetti di emissione relativi a ciascuna emissione.

TITOLO IV.

ORGANI DELL'I.M.I.

Art. 12. — Gli organi dell'I.M.I. sono:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente o chi ne fa le veci;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio dei sindaci.

a) *L'assemblea dei partecipanti.*

Art. 13. — L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti, ed è convocata in via ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio ed il riparto utili e per eleggere i consiglieri di amministrazione ed il sindaco effettivo, nonchè quello supplente, la cui nomina è riservata ai partecipanti.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il presidente dell'I.M.I., od il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno, o quando venga richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale dell'I.M.I.

Art. 14. — Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente dell'I.M.I. almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e lettera raccomandata agli Enti partecipanti.

Nell'avviso di convocazione sarà fissato anche il giorno per la eventuale seconda adunanza a non meno di otto giorni di distanza da quello fissato per la prima, per il caso che in questa non siano rappresentati tanti Enti partecipanti e tante aliquote di capitale dell'I.M.I. quanti sono indicati nel successivo art. 17.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto sugli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 15. — Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti all'I.M.I. soltanto per le quote possedute almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del registro dei partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da uno o da due delegati, ma in questo secondo caso deve essere espressamente designato quegli che avrà il diritto di voto.

Spetta insindacabilmente al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, e in genere il diritto di intervenire all'adunanza.

Art. 16. — L'assemblea è presieduta dal presidente dell'I.M.I. o da chi ne fa le veci.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione da parte del presidente dell'assemblea.

Quando debbano seguire votazioni per scheda segreta, il presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori fra coloro che partecipano alla riunione.

Art. 17. — L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi del capitale dell'I.M.I. e almeno metà degli Enti partecipanti.

In seduta di seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia l'aliquota di capitale e il numero degli Enti rappresentati.

L'assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i partecipanti, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i partecipanti compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 18. — Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti esclusi gli astenuti. Per l'aumento del capitale dell'I.M.I. e per la modificazione dello statuto è però necessario il voto favorevole di almeno due terzi del capitale dell'I.M.I.

I partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale dell'I.M.I. posseduta. Per le nomine alle cariche sociali ciascun partecipante ha però un massimo di mille voti.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono dar voto ogni qualvolta abbiano interesse contrastante o contrapposto a quello dell'I.M.I. Ogni questione che sorgesse al riguardo, sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Art. 19. — Le deliberazioni sono fatte constare, in apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci dell'I.M.I. saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

b) *Il presidente.*

Art. 20. — La presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) spetta al Governatore della Banca d'Italia, o a chi ne fa le veci.

Art. 21. — Spetta al presidente:

a) la legale rappresentanza dell'I.M.I. di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato esecutivo;

e) ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'I.M.I.;

f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, i subingressi ed in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte al conservatore delle ipoteche ed ai terzi;

g) spetta ancora al presidente, in caso di urgenza, di provvedere circa le azioni attive e passive da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado, e di deliberare e promuovere provvedimenti di natura conservativa e coattiva — ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti dall'I.M.I. in garanzia — così come ogni altro atto in ordine alle altre garanzie reali e sussidiarie. Spetta, in ogni caso, al presidente di rilasciare mandati speciali agli effetti delle azioni di cui al presente alinea, quando essi siano richiesti in relazione alla particolare natura della giurisdizione e più, in genere, ogni qual volta occorrano;

h) di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico.

Il presidente può sospendere sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato esecutivo.

c) *Il Consiglio di amministrazione.*

Art. 22. — Il Consiglio di amministrazione è composto di quindici membri e cioè il presidente, cinque membri designati dal Comitato dei Ministri e nove membri eletti dall'assemblea dei partecipanti alla sottoscrizione del capitale.

La elezione sarà fatta a scheda segreta con la limitazione di voti di cui all'art. 18.

I consiglieri di designazione del Comitato dei Ministri e quelli eletti dall'assemblea durano in carica due anni, e possono essere confermati.

Art. 23. — In caso di morte o dimissioni di uno o più membri nominati dai partecipanti, il Consiglio di amministrazione può provvedere a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti, salvo ratifica dell'assemblea.

I consiglieri così nominati e ratificati rimangono in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato che era conferito a coloro che hanno surrogato, ferma la loro rieleggibilità.

Art. 24. — Il Consiglio è convocato dal presidente mediante lettera da spedire almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione può seguire con telegramma spedito 24 ore prima.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, esclusi gli astenuti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio debbono astenersi ogni qualvolta abbiano o rappresentino interesse contrastante o contrapposto a quello dell'I.M.I. Ogni questione che sorgesse al riguardo sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario nominato dal Consiglio su designazione del presidente.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 25. — Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'I.M.I., e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dello stesso.

Esso delibera:

a) il richiamo dei decimi del capitale dell'I.M.I. sottoscritto e non versato;

b) le norme per le gestioni fiduciarie e per le gestioni speciali di gruppi di valori;

c) le norme per la emissione dei titoli rappresentativi delle gestioni fiduciarie e per la emissione delle obbligazioni;

d) le operazioni di ogni categoria demandate all'I.M.I.;

e) la eventuale istituzione di sedi e succursali, le norme per il loro funzionamento e quelle per le eventuali partecipazioni ad altri enti esercitanti il credito mobiliare di che ai precedenti articoli 1 e 2;

f) il progetto di bilancio e le proposte per la ripartizione degli utili, nonchè ogni altra proposta da sottoporre all'assemblea dei partecipanti;

g) la delega di determinate attribuzioni al Comitato esecutivo, o ad uno o più dei membri dello stesso Consiglio;

h) la nomina dei membri del Comitato esecutivo e le indennità che loro competono;

i) in genere tutto quanto per legge, e per statuto, non sia riservato alla competenza di altri organi.

Art. 26. — I membri del Consiglio non contraggono a causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale. Essi sono responsabili della esecuzione del loro mandato.

In considerazione delle finalità e della natura dell'I.M.I. non compete ai consiglieri di amministrazione indennità alcuna.

d) *Il Comitato esecutivo.*

Art. 27. — Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Le deliberazioni sono fatte constare su apposito registro da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario nominato dal Comitato su designazione del presidente.

Art. 28. — Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria gestione dell'I.M.I. in base alla legge, allo statuto, e alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione, e nei limiti della delega da questi conferitagli.

Spetta in specie al Comitato:

a) di presentare le proposte sugli oggetti di competenza del Consiglio di amministrazione;

b) di nominare e revocare i funzionari e stabilirne attribuzioni ed emolumenti;

c) di deliberare sui contratti;

d) di provvedere agli investimenti temporanei anche sotto forma di riporti o di anticipazioni delle somme disponibili;

e) di deliberare sulle transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori,

f) spettano infine al Comitato esecutivo le attribuzioni di cui alla prima parte dell'alinea *g*) dell'art. 21, quando non abbiano carattere d'urgenza.

Art. 29. — Gli atti che impegnano l'I.M.I. debbono essere firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Gli atti non portanti impegni patrimoniali per l'I.M.I. possono essere firmati dal direttore generale dell'I.M.I. o dal capo degli Uffici centrali del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) cui spetta la carica di vice direttore generale dell'I.M.I. stesso.

Il Comitato può conferire delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti.

e) *Il Collegio dei sindaci.*

Art. 30. — Un Collegio di sindaci esercita presso l'I.M.I. funzioni di controllo analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti dei quali due effettivi e due supplenti nominati dal Comitato dei Ministri, uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea degli enti partecipanti.

Art. 31. — I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'I.M.I. e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge, dello statuto e delle norme di esecuzione.

I sindaci attesteranno della veridicità dei bilanci, nonchè della corrispondenza fra i capitali vigenti a mutuo e le rispettive obbligazioni in circolazione, e della osservanza del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente statuto.

Essi non possono avere per qualsiasi ragione ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'I.M.I.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

TITOLO V.

Bilancio Utili - Riserve.

Art. 32. — Gli esercizi dell'I.M.I. decorrono dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione forma il bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio è corredato dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio, e da una relazione esplicativa.

Il bilancio è sottoposto all'esame dei sindaci, che debbono provvedervi, stendendo apposita relazione nel termine di quindici giorni. Esso è depositato, con la relazione dei sindaci, presso la sede dell'I.M.I. almeno otto giorni avanti la data di riunione dell'assemblea.

Art. 33. — Gli utili netti dell'I.M.I. saranno destinati come appresso:

1°) sarà prelevato il 20 (venti) per cento a favore della riserva;

2°) sarà distribuito agli istituti partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del 5 (cinque) per cento;

3°) l'eventuale residuo — salvo l'eventuale rivalsa a favore dello Stato contemplata dal comma 3 dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1932, n. 1581 — sarà devoluto per il 75 per cento alla riserva e

il rimanente 25 per cento potrà essere distribuito pro-rata agli Enti partecipanti.
Lo Stato garantisce agli Enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2, a norma di legge.

Art. 34. — Le plusvalenze realizzate nella rivendita dei titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'I.M.I. concorrono a costituire un fondo oscillazioni valore titoli. Dal fondo stesso possono essere prelevate le eventuali perdite verificatesi nella rivendita di titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'I.M.I.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 35. — L'I.M.I. è posto sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri, a norma e a tutti gli effetti delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'I.M.I.

Art. 36. — Nel caso che dal bilancio annuale risulti la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea degli Enti partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale, o la cessazione dell'attività dell'I.M.I.
Ai partecipanti dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà di recesso, e di ottenere il rimborso delle loro quote sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.
La dichiarazione relativa deve essere notificata all'I.M.I. sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 37. — Qualora l'assemblea degli Enti partecipanti deliberi, nelle condizioni di cui all'articolo precedente la cessazione dell'attività dell'I.M.I., è riservato ad apposito provvedimento di Governo di stabilire l'eventuale liquidazione dell'I.M.I. e le modalità relative.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 38. — Salva la facoltà di che all'ultimo comma dell'art. 1 del presente statuto, il servizio di cassa dell'I.M.I. è affidato alla Banca d'Italia, secondo le norme che saranno concordate fra i due Enti.
L'I.M.I. ha altresì la facoltà di avvalersi, per la esplicazione della propria attività, degli uffici della Banca d'Italia.

Art. 39. — Le eventuali successive modificazioni del presente statuto, deliberate dall'assemblea dei partecipanti, saranno — previa approvazione del Comitato dei Ministri — pubblicate, per ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto: *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

Statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

SCOPO DEL CONSORZIO.

Art. 1. — A tenore dei Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1375, 23 maggio 1915, n. 700, dei decreti Luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, 22 dicembre 1918, n. 1986, 30 marzo 1919, n. 502, 19 giugno 1919, n. 1046, e dei Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1461, 7 novembre 1920, n. 1687, 10 giugno 1921, n. 738, R. decreto 4 maggio 1924, n. 857, R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, e R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, R. decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 227, e R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1934, il Consorzio ha per iscopo di consentire sovvenzioni cambiarie garantite da valori industriali o da merci, di scontare cambiali industriali e di esercitare il credito navale, nonchè di concedere le speciali sovvenzioni cambiarie indicate nell'art. 1 del predetto R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.
A termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 376, il Consorzio è costituito in Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).
Il Consorzio, retto dal presente statuto, ha personalità giuridica e gestioni distinte ed ha una propria amministrazione.

CAPITALE DEL CONSORZIO.

Art. 2. — Il capitale del Consorzio, in conformità all'atto costitutivo del 27 gennaio 1915 e agli atti modificativi del 20 luglio 1915, del 21 settembre 1921, del 30 agosto 1922 e del 4 maggio 1935-XIII (rogiti Castellini, di Roma), è di 200 milioni di lire.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 3. — La responsabilità dei partecipanti al Consorzio è limitata alla quota di capitale conferita.
Le quote di capitale dei partecipanti al Consorzio non sono cedibili senza il consenso del Comitato centrale amministrativo.

Art. 4. — Il Consorzio ha sede in Roma ed è ivi rappresentato dal presidente del Comitato centrale amministrativo o da chi ne fa le veci.
Il Consorzio eseguisce le operazioni presso le sedi e le succursali della Banca d'Italia, come appresso è indicato, ed è rappresentato nel luogo, dal direttore della filiale o da chi ne fa le veci.

Art. 5. — Il Consorzio potrà compiere operazioni sino a tutto l'anno 1950.
Le operazioni dovranno essere estinte entro il dicembre del 1952.

OPERAZIONI DEL CONSORZIO.

Art. 6. — Le operazioni del Consorzio consistono:
in sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di valori industriali;
in sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di materie prime provenienti dall'estero;
in sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di manufatti o semi-manufatti.
in sconto di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini Generali legalmente costituiti;
in sconto di cambiali industriali;
in sovvenzioni cambiarie garantite da ipoteca navale.

Art. 7. — Il Consorzio può, inoltre, concedere, fino a tutto il 1936, sovvenzioni cambiarie garantite:
dalla costituzione in pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse assimilati, delegazioni di sovrimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e mandati emessi da Amministrazioni dello Stato;
dalla cessione di somme relative ai contratti di forniture per le fabbricazioni di guerra.

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO.

Art. 8. — Il Consorzio è amministrato, con pieni poteri, da un Comitato centrale amministrativo, sedente in Roma, che si compone:
del Governatore della Banca d'Italia o di chi ne fa le veci, per la Banca d'Italia;
del Presidente della Cassa dei depositi e prestiti, o in sua vece, del direttore generale della cassa medesima e del direttore generale del Tesoro, per la Cassa dei depositi e prestiti;
di un rappresentante per il Banco di Napoli e di uno per il Banco di Sicilia;
di un rappresentante della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;
di uno dell'Istituto di S. Paolo in Torino;
di uno del Monte dei Paschi di Siena;
di quattro rappresentanti delle altre Casse di risparmio consorziate;
di tre rappresentanti del Consorzio bancario, di che all'atto privato Rosnati del 14 luglio 1915, stipulato in Milano.
Presidente del Comitato è il Governatore della Banca d'Italia — presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano — o chi ne fa le veci.
Di fronte ai terzi e al conservatore delle ipoteche, il presidente del Consorzio, o chi ne fa le veci, ha facoltà, in tutti i casi, senza alcuna limitazione o condizione e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Comitato centrale amministrativo, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria.
Gli atti che impegnano il Consorzio devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Gli atti non portanti impegni patrimoniali per il Consorzio possono essere firmati dal capo degli uffici centrali del Consorzio stesso.

Art. 9. — Il Comitato è convocato su invito del presidente.
È anche convocato su richiesta di tanti membri che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.
Per la validità delle adunanze occorre la rappresentanza dei tre quinti del suddetto capitale.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; ogni mezzo milione di partecipazione o frazione superiore al quarto di milione dà diritto ad un voto; in caso di parità decide il voto del presidente
Ai membri del Comitato residenti fuori della sua sede sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.
La Giunta può conferire delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 10. — Il Comitato nomina nel suo seno un segretario.
Il verbale delle deliberazioni è approvato nella riunione successiva ed è trascritto su apposito registro, con la firma del presidente

(o di chi ne fa le veci) e del segretario. Può anche, nei casi urgenti, stendersi verbale seduta stante.

Gli estratti delle deliberazioni del Comitato sono autenticati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 11. — Il Comitato costituisce nel suo seno una giunta di sei membri.

Di essa fanno parte di diritto il presidente del Comitato o chi ne fa le veci e i due rappresentanti della Cassa dei depositi e prestiti, designati come all'art 8.

La giunta ha tutte le facoltà necessarie per l'amministrazione del Consorzio.

Delle deliberazioni della giunta, da far constare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, viene riferito nella prima adunanza del Comitato centrale amministrativo.

Il segretario è nominato dalla giunta su designazione del presidente.

Art. 12. — Presso le filiali della Banca d'Italia, autorizzate a fare le operazioni secondo le disposizioni degli articoli seguenti, funziona un Comitato di sconto che esamina le domande e delibera su di esse.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità decide il voto del direttore della Banca d'Italia, o di chi ne fa le veci, il quale presiede il Comitato di sconto.

Delle deliberazioni del Comitato predetto, si fa, in ogni caso, constare da verbale, da trascrivere su apposito registro e da rimettere in copia alla presidenza del Consorzio per le decisioni definitive.

Art. 13. — I Comitati locali di sconto sono composti:

a Milano, della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia e di un delegato della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

a Torino, del direttore della sede locale della Banca d'Italia, di un delegato dell'Istituto di S. Paolo e di un delegato della Cassa di risparmio di Torino;

a Genova, della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia e di un delegato della Cassa di risparmio di Genova;

a Firenze, del direttore della sede locale della Banca d'Italia, di un delegato del Monte dei Paschi di Siena e di un delegato della Cassa di risparmio di Firenze;

a Roma, dei direttori delle sedi locali della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

a Napoli, della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia e del direttore della sede locale del Banco di Napoli;

a Palermo, dei direttori delle sedi locali della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia e di un delegato della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele;

a Trieste, della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia e di un delegato dell'Istituto di credito fra le Casse di risparmio italiane;

a Venezia, della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia e di un delegato dell'Istituto di credito fra le Casse di risparmio italiane;

a Bologna, della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia e di un delegato della Cassa di risparmio di Bologna.

Altri Comitati locali di sconto possono essere nominati nelle città che il Comitato centrale amministrativo riterrà di aggiungere alle precedenti.

I suddetti componenti i Comitati possono, in caso di legittimo impedimento, essere sostituiti da delegati espressamente designati dalle rispettive amministrazioni.

Gli Istituti sopra indicati, ad eccezione della Banca d'Italia, devono designare, con apposita deliberazione da comunicarsi al Comitato centrale amministrativo, i rispettivi delegati ai Comitati locali di sconto.

Nelle altre città capoluogo di provincia, il Comitato di sconto è ordinariamente la Commissione di sconto stessa della Banca d'Italia.

Non possono far parte dei Comitati di sconto i membri del Comitato centrale amministrativo.

COLLEGIO DEI SINDACI.

Art. 14. — Un collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni di controllo analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Comitato dei Ministri, di che al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, due effettivi e due supplenti nominati dal Comitato centrale amministrativo del Consorzio stesso.

Art. 15. — I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria del Consorzio, sull'ottemperanza delle disposizioni di legge, dello statuto e delle norme di esecuzione ed attesteranno della veridicità dei bilanci.

Essi non possono avere per qualsiasi ragione ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione del Consorzio.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Comitato centrale amministrativo del Consorzio.

OPERAZIONI.

Sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di valori, o da altre garanzie.

Art. 16. — Queste operazioni si compiono esclusivamente presso le seguenti sedi della Banca d'Italia: Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Trieste, Venezia e Bologna.

Le domande possono però essere presentate anche alle altre sedi e succursali della Banca d'Italia e alle sedi centrali degli altri Istituti consorziati, che le trasmetteranno alla sede più vicina della Banca d'Italia, compresa fra le dieci su mentovate, per essere sottoposte al Comitato di sconto. Accettandosi la domanda, l'esecuzione della sovvenzione potrà essere fatta dalla filiale della Banca d'Italia del luogo ove la domanda è stata presentata, presso la quale potranno rimanere i valori.

La cambiale deve essere garantita dal deposito a titolo di pegno, di azioni o di obbligazioni di solide società industriali o da altre garanzie di gradimento degli organi centrali amministrativi.

La cambiale può essere munita anche di una sola firma, purchè notoriamente solvibile per sè stessa, indipendentemente dal valore della garanzia.

La cambiale garantita da deposito a titolo di pegno di azioni o di obbligazioni deve contenere la dichiarazione di pegno dei valori dati in garanzia con riferimento al R. decreto 20 dicembre 1914, numero 1375.

Per essere ammessi alle sovvenzioni del Consorzio i titoli devono, di regola:

essere quotati in borsa.

essere emessi da società che durante l'ultimo triennio abbiano conseguito un utile adeguato, cioè giustificativo della valutazione dei titoli risultanti all'epoca in cui si chiede la sovvenzione.

La sovvenzione non potrà, di regola, superare il 50 per cento del prezzo corrente dei titoli, nè il 90 per cento del loro valore nominale.

Agli organi centrali amministrativi è riservata la facoltà di derogare a queste norme, quando ne ravvisino la convenienza nell'interesse delle industrie.

Non possono essere consentite sovvenzioni ad aziende che offrono soltanto la garanzia di proprie azioni od obbligazioni.

Sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di materie prime provenienti dall'estero per i bisogni delle industrie nazionali.

Art. 17. — Queste operazioni si effettuano presso le sedi indicate nella prima parte dell'art. 16 e con le modalità di che al comma secondo dell'articolo stesso.

Art. 18. — Le sovvenzioni sono consentite contro cambiali garantite da deposito, a titolo di pegno, di materie prime non soggette a facile deperimento nè a sensibile deprezzamento.

Le cambiali possono essere munite anche di una sola firma purchè notoriamente solvibile di per sè, indipendentemente dal valore del pegno.

Art. 19. — Le cambiali debbono contenere il riferimento ai Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1375 e 23 maggio 1915, n. 700.

Su di esse debbono anche essere indicati la qualità e quantità della merce costituita in pegno, il magazzino di deposito e il nome del consegnatario.

Art. 20. — La misura delle sovvenzioni non può superare, di regola, il 50 per cento del valore della merce stabilito in base a perizia.

Le perizie sono fatte da periti di fiducia del Consorzio, al quale sono consegnati i referti relativi, controfirmati dal custode della merce.

La determinazione del valore risultante dalla perizia non vincola in alcun caso il Consorzio, circa la misura della sovvenzione.

Art. 21. — Le merci sono depositate, preferibilmente, in magazzini generali legalmente costituiti, ovvero in magazzini fiduciari.

Art. 22. — In nessun caso il Consorzio assume responsabilità per la custodia e la conservazione della merce.

Art. 23. — La ricevuta, da rilasciarsi dal consegnatario, deve contenere la descrizione della merce e la indicazione del magazzino ove è custodita, un riferimento alla cambiale che sta a garantire, e l'obbligo del consegnatario di non svincolare la merce stessa, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Consorzio.

Art. 24. — La detta ricevuta (o la fede di deposito con unita la nota di pegno, quando la merce sia depositata in magazzini generali) deve essere consegnata al Consorzio, insieme con la cambiale, fornendo inoltre la prova della eseguita assicurazione contro l'incendio.

Art. 25. — La merce deve essere assicurata presso Compagnie benevise al Consorzio e le polizze relative devono portare il vincolo a favore del Consorzio, per la riscossione dell'indennizzo in caso di sinistro.

Sovvenzioni cambiarie garantite da manufatti o da semi-manufatti e sconto di note di pegno (warrants) emesse da magazzini generali legalmente costituiti.

Art. 26. — Queste operazioni si possono eseguire presso tutte le filiali della Banca d'Italia esistenti in capoluoghi di provincia.

Art. 27. — Sono applicabili alle sovvenzioni cambiarie su manufatti o semi-manufatti le disposizioni di che agli articoli 18 a 25.

SCONTO DI CAMBIALI INDUSTRIALI.

Art. 28. — Sono abilitate allo sconto le sedi indicate nella prima parte dell'art. 16.

Si applicano a queste operazioni di sconto le disposizioni di che al comma secondo dell'articolo stesso.

Le cambiali devono essere munite di almeno due firme notoriamente solvibili.

ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE.

Art. 29. — Le operazioni di credito navale, considerate dai decreti 5 novembre 1916, n. 1661 e 19 giugno 1919, n. 1946 e 4 ottobre 1928, n. 2307, si possono compiere presso le sedi indicate nella prima parte dell'art. 16, nonchè presso quelle altre filiali della Banca d'Italia che saranno designate dal Comitato centrale amministrativo.

Il Consorzio si avvale, di regola, del Registro italiano navale ed aeronautico per gli opportuni accertamenti concernenti il valore del naviglio sul quale dovrà essere costituita l'ipoteca a favore del Consorzio a norma dei decreti suddetti.

Art. 30. — Qualora l'ipoteca navale di che nei decreti suddetti sia costituita o si estenda su materiali da costruzione tuttora separati dalla nave, può applicarsi, per quanto di ragione, il disposto dell'art. 23 del presente statuto.

Sovvenzioni cambiarie garantite da titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse assimilati, delegazioni di sovrimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, mandati emessi da amministrazioni dello Stato, cessione di somme relative a contratti di forniture per le fabbricazioni di guerra.

Art. 31. — I titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse assimilati, sono computati al prezzo di compenso di borsa del mese antecedente a quello in cui si effettua o si rinnovi la operazione, con gli scarti che sono determinati dagli organi centrali amministrativi e approvati dal Comitato dei Ministri.

Le delegazioni di sovrimposte comunali e provinciali e le annualità e i contributi governativi, che devono avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data dell'operazione, sono computate con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi come al primo comma.

Art. 32. — Agli assuntori di forniture per le fabbricazioni di guerra possono concedersi, nei limiti del 65 % dell'importo complessivo dei rispettivi contratti, sovvenzioni contro rilascio di cambiali garantite dalla cessione delle somme alle quali essi hanno diritto ai termini dei contratti medesimi. La somministrazione delle sovvenzioni ha luogo in relazione allo stato di esecuzione delle commesse risultante dai certificati rilasciati dalle Autorità committenti.

Art. 33. — Le sovvenzioni indicate nei due precedenti articoli, si possono eseguire presso tutte le filiali della Banca d'Italia esistenti in capoluoghi di provincia.

I pagherò cambiari rappresentanti le predette sovvenzioni, da emettersi secondo le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche al R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE OPERAZIONI.

Art. 34. — Le cambiali e le note di pegno ammesse allo sconto non possono avere scadenza eccedente i sei mesi.

Il Consorzio può consentire rinnovazioni, esigendo riduzioni.

Art. 35. — La misura dello sconto applicata alle varie operazioni, comprensiva del saggio ufficiale e di una provvigione, viene commisurata alla durata delle operazioni ed è determinata, ogni qualvolta occorra, dal presidente e ratificata dagli organi centrali amministrativi.

Art. 36. — Possono accettarsi pagamenti anticipati, parziali o integrali, delle cambiali scontate al Consorzio, abbuonandosi sulla somma versata e in ragione del tempo che manca per la scadenza, l'interesse nella misura di uno e mezzo per cento in meno del saggio ufficiale vigente alla data della operazione di sconto.

In correlazione con questi pagamenti, può consentirsi ai debitori una corrispondente liberazione dei beni vincolati.

Art. 37. — I firmatari di cambiali scontate dal Consorzio possono eseguire, presso il Consorzio medesimo, depositi in conto corrente, nei limiti delle operazioni loro consentite.

L'interesse da corrispondere sui detti conti correnti è fissato dagli organi centrali amministrativi.

Art. 38. — In caso di mancato pagamento alla scadenza, le cambiali sono protestate nei modi e termini di legge, e, senza pregiudizio di ogni altro diritto, è in facoltà del Consorzio il vendere i titoli, le merci e i beni comunque vincolati, col procedimento degli articoli 68, 363 e 458 del Codice di commercio.

In caso di fallimento del debitore, il Consorzio ha facoltà di procedere alla vendita stragiudiziale, nei modi anzidetti, anche prima della scadenza della cambiale.

GESTIONE E BILANCIO.

Art. 39. — Il Consorzio ha facoltà di procurarsi i mezzi per estendere le sue operazioni, mediante risconto delle cambiali, vendita di valori propri o anticipazioni sui valori stessi, nonchè mediante la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa.

Art. 40. — Il risconto è fatto presso la Banca d'Italia e anche presso altri Istituti.

Le cambiali presentate al risconto non possono aver scadenza superiore a quattro mesi.

Il saggio dell'interesse da applicare al risconto presso la Banca d'Italia può essere fissato in misura di uno e mezzo per cento inferiore al saggio normale.

Può partecipare al risconto qualunque altro dei consorziati e alle stesse condizioni, ma con divieto di cedere le cambiali riscontate ad altri che non sia la Banca d'Italia o lo stesso Consorzio.

In caso di risconto, i valori depositati a garanzia rimangono sempre custoditi dalle filiali della Banca d'Italia che li ricevettero.

Il limite massimo di risconto presso la Banca d'Italia è complessivamente di 550 milioni di lire.

Tale limite massimo sarà gradatamente ridotto in guisa che esso non superi: al 31 dicembre 1940 i 500 milioni, al 31 dicembre 1945 i 450 milioni, e al 31 dicembre 1950 i 400 milioni.

Art. 41. — Indipendentemente dal risconto di cui all'articolo precedente, le cambiali scontate dal Consorzio, in conformità agli articoli 31, 32 e 33 potranno essere riscontate presso la Banca d'Italia nei limiti da fissarsi con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 42. — I buoni fruttiferi non potranno avere scadenza oltre il termine fissato dall'art. 5 per la estinzione delle operazioni.

L'ammontare di ciascuna emissione, le scadenze, il saggio dell'interesse da corrispondersi sui buoni e tutte le altre condizioni, saranno, volta per volta, determinati dal presidente per delegazione del Comitato centrale amministrativo, su assenso del Comitato dei Ministri.

Art. 43. — Sino a che non venga erogato nelle sovvenzioni e negli sconti, che sono lo scopo del Consorzio, il capitale versato può essere impiegato in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 44. — Al termine di ciascun esercizio la Giunta forma il bilancio del Consorzio, da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale amministrativo.

I profitti netti risultanti dal bilancio annuale, a cominciare dall'esercizio 1925, vengono destinati come appresso:

1° è prelevato il 5 % a favore del fondo di garanzia di che all'articolo seguente;

2° è distribuito ai consorziati, sul capitale rispettivamente versato, un interesse non superiore al 5 %;

3° l'eventuale residuo è devoluto per una metà al detto fondo di garanzia e per l'altra metà può essere distribuito pro-rata ai consorziati.

Alla fine del 1952 sarà formato il bilancio di chiusura.

Art. 45. — In conformità di quanto dispongono l'art. 8 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, l'art. 2 del R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1461, l'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738 e l'art. 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, è costituito un fondo di garanzia che viene alimentato:

a) dalle assegnazioni sugli utili netti annuali di che all'articolo precedente;

b) dalla ottava parte degli utili netti, che la Banca d'Italia ricava dal risconto del portafoglio del Consorzio, stabilito dall'articolo 3 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227.

Il fondo di garanzia deve essere impiegato in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e gli interessi relativi vanno in aumento del fondo stesso.

Esso è amministrato dalla Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Alla liquidazione del Consorzio, per compimento della funzione alla quale è destinato, l'ammontare del fondo di garanzia esistente sarà ripartito fra gli Istituti consorziati, pro-rata del capitale da essi conferito.

Art. 46. — Tutte le eventuali successive modificazioni del presente statuto, deliberate dal Comitato centrale amministrativo del Consorzio, saranno — previa approvazione del Comitato dei Ministri, — pubblicate, per ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto: *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 958.

Approvazione del nuovo statuto della Reale Società geografica italiana con sede in Roma.

N. 958. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Reale Società geografica italiana con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV.

Esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane.

IL CAPO DEL GOVERNO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE COLONIE, PER LE COMUNICAZIONI, PER LA STAMPA E PROPAGANDA E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, per la difesa della valuta;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, sulle norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, sulla obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1934-XIII, concernente modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1934, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935-XIII, relativo al divieto di esportazione di argento anche monetato;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935-XIII, concernente disposizioni sulle modalità per il ritorno dall'estero dei biglietti di banca o di Stato italiani;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1935-XIV, sulle norme per l'importazione di biglietti di banca italiani e di assegni e chèques stilati in lire italiane;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, sui provvedimenti a favore del turismo;

Decreta:

Art. 1. — Salvo quanto è disposto negli articoli seguenti, è vietata l'esportazione e la reintroduzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, dei biglietti italiani di Stato e di Banca di qualsiasi taglio.

Art. 2. — Coloro che dall'Italia, dai Possedimenti e dalle Colonie italiane si recano all'estero e coloro che dall'estero entrano in Italia, nei Possedimenti o nelle Colonie italiane possono portare seco biglietti italiani di Stato o di Banca per un importo non superiore a lire 300, nonchè monete metalliche italiane per un importo non superiore a lire 50. Il saldo a concorrenza delle maggiori somme consentite dalle disposizioni e dagli accordi turistici in vigore non può essere esportato che in divisa estera.

Sono esclusi dalla facoltà consentita nel comma precedente, circa l'esportazione all'estero di biglietti italiani di Stato e di Banca, i turisti esteri o italiani stabilmente residenti all'estero che risultino entrati in Italia, nei Possedimenti o nelle Colonie italiane muniti di « lettere di credito turistiche » o di « assegni turistici », i quali in base alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, non possono esportare dall'Italia, Possedimenti e Colonie italiane contanti in lire non utilizzati, restando salva la facoltà di riesportare soltanto gli « assegni turistici » o le « lettere di credito turistiche » non interamente utilizzate, per riscuoterne il saldo residuale presso gli Istituti esteri emittenti di detti titoli, alle condizioni stabilite.

Art. 3. — Coloro che viaggiano tra l'Italia, i Possedimenti e le Colonie italiane, possono portare seco biglietti italiani di Stato o biglietti italiani di Banca da lire 50 e 100 per un importo complessivo non superiore a lire 500, nonchè monete metalliche per un importo non eccedente le lire 50.

Il limite stabilito al comma precedente per i biglietti italiani di Stato o di Banca, è elevato a lire 1000 per coloro che si recano nelle Colonie dell'Africa Orientale o che da esse rientrano nel Regno, nei Possedimenti o nelle altre Colonie italiane.

Art. 4. — Sono esclusi dalla facoltà consentita nei precedenti articoli 2 e 3, i minori di età inferiore a quattro anni.

Art. 5. — Nessuna limitazione è posta ai trasferimenti di somme in lire tra l'Italia, i Possedimenti e le Colonie italiane a mezzo di titoli bancari, cambiari e postali.

Art. 6. — I biglietti italiani di Stato e di Banca, di qualsiasi taglio, che si trovano all'estero potranno essere accreditati a favore degli aventi diritto in un conto infruttifero del genere di quelli istituiti con il decreto Ministeriale 16 novembre 1935-XIV, purchè pervengano per posta ad una Filiale in Italia, nei Possedimenti e Colonie italiane della Banca d'Italia, o di una delle Banche autorizzate a fungere da Agenzie di detta Banca ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se spediti da Paese europeo o del Bacino Mediterraneo, oppure entro 30 giorni se spediti da altri Paesi.

I biglietti di cui sopra potranno anche essere rimessi dai possessori, a loro rischio e spese, per il tramite dei Regi uffici consolari all'estero, depositandoli presso detti Uffici entro il termine indicato dal precedente comma.

Saranno riconosciuti per l'accreditamento nei rispettivi conti in lire, presso i loro corrispondenti bancari nel Regno i biglietti italiani di Stato e quelli di Banca da lire 100 e da lire 50 spediti per posta da banche o banchieri all'estero entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per i Paesi europei o del Bacino Mediterraneo, oppure entro 30 giorni per gli altri Paesi, in quanto siano acompagnati dai prescritti documenti di legittimazione dell'espatrio dei biglietti stessi, di cui sia riscontrata la regolarità.

Art. 7. — Per i bisogni dei traffici marittimi, aerei e terrestri, come per gli altri casi in cui concorrono particolari motivi, possono essere concesse deroghe alle norme del presente decreto, con disposizione del Ministro per le finanze, di concerto col Sottosegretariato per gli scambi e le valute.

Art. 8. — L'introduzione dall'estero nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie, stilati in lire italiane e delle relative cedole è consentita soltanto mediante rimessa per posta alla Banca d'Italia od a una delle Banche autorizzate a fungere da Agenzie della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

E' vietata in qualsiasi altra forma l'introduzione dall'estero nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane dei titoli di cui al precedente comma.

Le Banche indicate nel primo comma del presente articolo che ricevono per posta dall'estero i predetti titoli e valori possono costituirli in deposito presso di esse o presso qualsiasi altra Banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, designata dall'avente diritto, senza bisogno di autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, purchè il deposito sia da costituirsi a favore di nominativi residenti all'estero. Ogni successivo movimento di tali depositi, come ogni movimento di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie stilati in lire italiane, di pertinenza dell'estero (anche se entrati in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, prima dell'andata in vigore del presente decreto) è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Restano in vigore le disposizioni in materia di cambi e valute, non in contrasto con il presente decreto, comprese quelle relative alla concessione di divise per il bisogno degli italiani e degli stranieri residenti nel Regno, Possedimenti e Colonie italiane, che si recano all'estero.

Art. 10. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII sulle operazioni in cambi e divise.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 10 giugno 1936-XIV.

Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.
p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.
Il Ministro per la stampa e la propaganda: CIANO.

(1422)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il 6 maggio 1936-XIV, con nota n. 780, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale.

(1412)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.